
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	---

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE REGIONI ORDINARIE
(aprile - maggio 2012)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

Sentenza N. 85 del 12 aprile 2012

Materia: energia e protezione civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 41 e 117, primo e terzo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Veneto n. 7/2011 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011):


- articolo 4, comma 1 che prevede - nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico e dell'approvazione di specifico stralcio del Piano energetico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 – il divieto di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe
- articolo 15, commi 1 e 2 che prevedono – relativamente agli eventi calamitosi di natura ed estensione da richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria – il riconoscimento di autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, al Presidente della Provincia, e la comunicazione alla sala operativa della Provincia degli elementi utili di conoscenza dell'evento calamitoso da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

La Corte si è pronunciata sulla tardività o meno della notificazione del ricorso - essendo scaduti i termini di 60 giorni il sabato, 21 maggio 2011, ed essendo stato notificato il ricorso il successivo lunedì, 23 maggio 2011 – ed ha ritenuto applicabile il principio generale dell'ordinamento processuale, secondo il quale, se il termine scade nel giorno di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo: principio enunciato dall'art. 155 del c.p.c. ed ora presente anche nel codice del Processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) alle cui norme espressamente rinvia l'art. 22 della legge 87/1953.

In riferimento al divieto di rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti, di cui all'art. 4, comma 1, oggetto di impugnativa, la Corte ha innanzitutto riconosciuto la rilevanza della questione, non escludendo che la previsione normativa, pur disponendo fino al 31 dicembre 2011, possa aver trovato applicazione nel periodo considerato anche se esaurito.


Nel merito è stata dichiarata la illegittimità della disposizione impugnata per violazione dell'art.117, primo comma della Costituzione, in quanto il divieto di rilascio di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

autorizzazioni in questione contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia (Protocollo di Kyoto adottato il 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 120/2002; direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE).

La Corte ha inoltre ritenuta fondata la questione relativa alle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, della legge 7/2011 Regione Veneto che (sostituendo l'art. 16, comma 1 della precedente l.r. 58/1984 ed introducendo nel medesimo art. 16 il comma *1-bis*) riconoscono autorità di protezione civile al Presidente della Provincia per l'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, relativamente agli eventi calamitosi di natura ed estensione tale da richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15, commi 1 e 2 in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto il riconoscimento di autorità di protezione civile al Presidente della Provincia contrasta con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall'art. 14 della legge 225/1992 che "assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge n.343 del 2001, che conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi".

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

Sentenza N. 86 del 12 aprile 2012

Materia: Mercati e professioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art.117, commi primo e terzo

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Marche 7/2011 (attuazione direttiva comunitaria 2006/123/C. Legge comunitaria regionale 2011)

- a) **art. 21** che ha sostituito **l'art.34 della l.r. 20/2003**(Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) – previsione del marchio di origine e di qualità “**Marche Eccellenza Artigiana (MEA)**”
- b) **art.2 nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della l.r. 4/1996 – Previsione di specifici requisiti per i cittadini non comunitari che intendono esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale**


Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla lettera a) e dichiarazione di cessazione della materia del contendere in riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b)

L'art. 21 della Legge della Regione Marche 7/2011, sostituendo l'art. 34 della l.r. 20/2003, prevede il marchio di origine e di qualità, denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”, di cui possono avvalersi le imprese artigiane regionali.

La disposizione ha posto il problema della sua compatibilità con la normativa europea, che l'Italia è chiamata ad osservare in forza delle limitazioni di sovranità nazionali di cui all'art. 11 della Costituzione ed in forza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui all'articolo 117, primo comma, del novellato titolo V della seconda parte della Costituzione.

In forza del suddetto trasferimento all'ordinamento comunitario dell'esercizio dei poteri normativi nelle materie oggetto dei trattati, le norme nazionali e regionali non debbono contrastare con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che vietano restrizioni quantitative all'importazione (art.34), all'esportazione (art.35) e l'adozione di qualsiasi misura di effetto equivalente: divieto quest'ultimo che nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata riassunto in modo ampio, ai sensi del quale “*ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative*”.

A completamento del quadro di riferimento normativo europeo, si sottolinea che l'art. 36 del TFUE consente deroghe al divieto di restrizioni alle importazioni ed esportazioni, ma le circoscrive, prevedendo che le stesse deroghe non devono comunque costituire una restrizione dissimulata al commercio degli Stati membri.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

In considerazione che l'introduzione del citato marchio "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" pone di fatto restrizioni agli scambi commerciali, perché con il medesimo vengono promossi i prodotti artigiani regionali "garantendone l'origine e la qualità", la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione censurata per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art.117, primo comma, Costituzione.

E' stato anche impugnato **l'art. 2** della Legge Regione Marche 7/2011, nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7 al novellato art. 29 della l.r. 4/1996 e così previsto specifici requisiti per i cittadini non comunitari che intendono esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale.

il ricorrente ha avanzato, al riguardo, l'ipotesi di violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, adducendo che la disposizione regionale è stata adottata in contrasto con il principio fondamentale che riserva allo Stato la definizione e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali, per garantire in materia una disciplina uniforme sul piano nazionale (come avviene ex art. 49 del D.P.R. N.394/1999).

Relativamente a quest'ultima questione, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando la integrale sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 7 della l.r. 13/2011 e la non applicazione della stessa medio tempore.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

Sentenza N. 105 del 26 aprile 2012

Materia: Caccia e ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Liguria n. 12/2011 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014):

- art. 1, comma 1, lettere A) e B)


Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Preliminarmente ed in considerazione che il giudizio in via di azione si svolge soltanto tra soggetti titolari di potestà legislativa, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni animaliste (world Wide Fund for Italia Onlus Ong, dell'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, della Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale e della Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus), riconoscendo a tali soggetti, privi di potestà legislativa, la possibilità di ricorrere ad altre istanze giurisdizionali.

Nel merito della questione, La Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni censurate per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) riconoscendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e richiamando l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui esige l'approvazione con regolamento del calendario venatorio.

In proposito la Corte ha riaffermato quanto già espresso con propria sentenza n. 20/2012 che aveva evidenziato la natura tecnica del provvedimento di approvazione del calendario venatorio (atto amministrativo) avverso il quale è possibile esercitare il potere di annullamento assegnato al Presidente del Consiglio dei ministri dall'art. 19-bis della legge 157/1992 e la tutela giurisdizionale ricorrendo al giudice comune.

Censurando nuovamente l'impropria adozione della legge provvedimento da parte delle Regioni, la Corte ha anche sottolineato che, con la legge impugnata, la Regione Liguria ha irrigidito maggiormente l'approvazione del calendario venatorio, approvandolo (con provvedimento legislativo) per tre stagioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

Sentenza N. 108 del 26 aprile 2012

Materia: Formazione professionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Toscana n. 18/2011 (Norme in materia di panificazione):

- art. 3, commi **2, 3** e 5
- art. 5, commi **3, 4** e 5
- art. 6, comma 4

Esito: Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, comma 4.


Dichiarazione di non fondatezza della questione in relazione all'art. 3, commi 2 e 3, e all'art. 5, comma 3.

Si premette che l'art. 4 del d.l. 223/2006, conv. con modif. in legge 248/2006, recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di panificazione sottopone l'apertura, il trasferimento e la trasformazione del panificio a DIA (dichiarazione inizio attività), successivamente sostituita dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), prevedendo il corredo di detta segnalazione con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, ai fini di assicurare: *l'utilizzazione delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito*.

La legge regionale impugnata, ricollegandosi al sopra citato art. 4 del d.l. 223/2006, prevede:

- la partecipazione dei responsabili dell'attività produttiva a formazione obbligatoria entro il termine massimo di 6 mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 3, comma **2**);
- i requisiti per l'esenzione dalla partecipazione alla formazione (art. 3, comma **3**);
- il caso nel quale il termine invece di 6 mesi è esteso a 12 (art.6, comma 4);
- l'obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (art. 3, comma 5);
- sanzioni pecuniarie per la non osservanza degli obblighi (art. 5, commi **3, 4** e 5).

Preliminarmente la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, comma 4 perché, in relazione a queste norme, il Consiglio dei Ministri, a cui compete la prerogativa, non ne ha autorizzato l'impugnativa. Inoltre, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte non ha conferito valore autonomo di censura alle deduzioni prodotte dall'avvocatura dello Stato nella memoria conclusiva, non potendo la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo la scadenza dei termini perentori per impugnare le leggi in via principale.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	---

Esaminando la questione relativamente alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 e all'art. 5, comma 3, la Corte ne ha dichiarato la infondatezza, *“perché le norme impugnate sono da ascrivere alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo Stato, a quella concorrente in materia di professioni.*

Nella sentenza viene precisato che ove *“la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma nella materia delle professioni, di competenza statale concorrente. Le norme censurate, invece, non individuano un profilo professionale, né prevedono requisiti in assenza dei quali verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla SCIA.*

Con le disposizioni impugnate, la Regione, intervenendo nell'ambito della propria competenza residuale in materia di formazione, ha inteso assicurare la formazione professionale nell'interesse del lavoratore e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro.

In coerenza con la ricostruzione della materia offerta dalla Corte, le sanzioni amministrative previste dalla normativa impugnata per l'inottemperanza degli obblighi hanno carattere pecuniario e non interdicono l'esercizio dell'attività come, invece, sarebbe accaduto se gli obblighi da osservare fossero riferiti a requisiti per l'esercizio dell'attività.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	--

Sentenza N. 121 del 10 maggio 2012

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, 118,119 e 120, secondo comma, della Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: Decreto-legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. con modif. in Legge 111/2011:

- art. 20, commi 14 e 15

Esito: Dichiarazione di non fondatezza delle questioni

L'art. 20 del d.l. 98/2011 prevede, al comma 14, l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali di tutte le attività intraprese per l'esecuzione di sentenze della Corte Costituzionale, e, in caso di mancata o inesatta ottemperanza della suddetta disposizione, prevede, al comma 15, l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.


L'obbligo di comunicazione, di cui al comma 14, è stato impugnato dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma e 119, della Costituzione, nel presupposto che il medesimo non costituisca principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, sia ingiustamente lesivo dell'autonomia regionale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, dichiarando che: *“la comunicazione ... dei dati relativi alle attività intraprese dalle Regioni per l'esecuzione delle sentenze ... (della Corte) ... è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva”*.

La disposizione impugnata, pertanto, non va considerata come esercizio normativo di dettaglio, ma si pone, invece, come principio fondamentale nella materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte, inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, ha sottolineato che la competenza statale in materia di coordinamento di finanza pubblica non si esaurisce con l'esercizio del potere legislativo, ma anche con poteri amministrativi di rilevazione dati e di controllo (sentenza 376/2003 e 112 e 229 del 2011).

La Regione Toscana ha anche impugnato il comma 15 che prevede, in caso di mancata o inesatta ottemperanza della disposizione di cui al comma 14, l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.120, ritenendo l'esercizio del potere sostitutivo in questione assente dei presupposti evocati dal parametro costituzionale (art. 120, Cost.). In particolare, è stata richiamata la sentenza 43/2004 della Corte, che ha ammesso l'esercizio del potere sostitutivo soltanto in relazione ad atti privi di discrezionalità nell'an e con l'apprestamento di idonee garanzie procedurali per l'esercizio dello stesso, in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 11 e 12 giugno 2012 E. Ercoli – Regione Lazio Sentenze della corte costituzionale regioni ordinarie, aprile-maggio 2012
---	---	---

conformità al principio di leale collaborazione. In proposito è stato anche osservato che l'ente sostituito dovrebbe essere posto nelle condizioni di adempiere autonomamente.

La Corte non ha condiviso la censura della Regione ed ha rilevato che presupposto dell'esercizio del potere sostitutivo è la tutela dell'unità giuridica ed economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per i quali la Costituzione prevede una tutela rafforzata in virtù del combinato disposto degli art.117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost.

Nella sentenza viene dichiarato che il richiamo della norma impugnata all'osservanza delle procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 rende immune la medesima dalla censura di lesione dell'autonomia regionale anche per quanto riguarda l'aspetto procedurale, sottolineandosi, inoltre, che la stessa norma, prevedendo di sentire previamente anche il Presidente della Regione interessata, contiene un quid pluris rispetto alle forme di coinvolgimento della Regione.